



Provincia di Avellino

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO

REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 79 del 31.07.2023

Art. 1 Principi

Art. 2 Le palestre provinciali

Art. 3 Soggetti legittimati all'utilizzo extrascolastico delle palestre

Art. 4 Esclusioni

Art. 5 Condizioni di utilizzo e oneri del concessionario

Art. 6 Manutenzione ordinaria e straordinaria

Art. 7 Concessioni

Art. 8 Procedura per la concessione delle palestre di proprietà della Provincia

Art. 9 Domande e relativa documentazione

Art. 10 Criteri di priorità per le assegnazioni

Art. 11 Gare di campionato, partite e altre manifestazioni di pubblico spettacolo

Art. 12 Canone di utilizzo

Art. 13 Modalità di pagamento

Art. 14 Verifiche e ispezioni

Art. 15 Decadenza dalla concessione d'uso delle palestre

Art. 16 Revoca della concessione

Art. 17 Rinuncia della concessione

Art. 18 Entrata in vigore

Art. 1 Principi

1. Il Presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'utilizzo in orario extrascolastico delle palestre annesse agli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado di pertinenza della Provincia di Avellino, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile ai sensi dell'art 96 del D.Lgs. n. 297/94, sia una tantum che in via continuativa, per la stagione agonistica e amatoriale.
2. Gli impianti sportivi annessi agli Istituti scolastici e le connesse attrezzature sportive sono destinati in via prioritaria all'uso scolastico.
3. L'utilizzo da parte di terzi non deve in alcun modo ostacolare l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla scuola anche in orario extrascolastico.
4. La Provincia di Avellino, in accordo con le competenti autorità scolastiche, individua ogni anno le palestre disponibili per l'utilizzo esterno.

Art. 2 Le palestre provinciali

1. Nel presente regolamento con l'espressione "palestre provinciali" si intendono le palestre annesse agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ubicati nel territorio provinciale così come stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
2. In base alle caratteristiche dei singoli impianti (quali dimensione, vetustà, presenza di tribune, ecc.) la Provincia provvede:
 - a) a classificare le palestre provinciali in differenti categorie fissandone i canoni di utilizzo;
 - b) a individuare gli impianti sportivi concedibili per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo con i relativi canoni di utilizzo.

Art. 3 Soggetti legittimati all'utilizzo extrascolastico delle palestre

1. Le strutture sono concesse in uso a:
 - Istituzioni scolastiche;
 - Enti Pubblici;
 - Ripartizioni territoriali del CONI;
 - Federazioni sportive e delle Discipline Associate Territoriali ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
 - Associazioni/società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive e delle Discipline Associate o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
 - Organismi associativi che perseguono finalità ricreative, sociali, formative e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero.

Art. 4 Esclusioni

1. Sono esclusi dalle concessioni di cui al presente Regolamento i soggetti per i quali non ricorrono i presupposti di moralità ed idoneità richiesti dalla vigente normativa per concludere un contratto con la pubblica amministrazione.
2. E' esclusa la concessione in uso delle palestre per attività aventi scopo di lucro. Non è determinativa della finalità di lucro la corresponsione di una quota di iscrizione e/o di partecipazione alle attività della Società od Associazione.

Art. 5 Condizioni di utilizzo e oneri del concessionario

1. I soggetti che ricevono in concessione l'uso delle palestre scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente Regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione.

2. La Provincia e la Direzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte di terzi concessionari. A tal fine il concessionario rilascia, all'atto dell'istanza, dichiarazione liberatoria all'Amministrazione Provinciale, esentando gli enti concedenti da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione.
3. Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di concessione. Egli dovrà controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso.
4. L'accesso alla palestra, ove la struttura lo consente, dovrà avvenire unicamente attraverso la porta esterna, non comunicante con altri locali della scuola. Ai fruitori delle palestre è comunque fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.
5. I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo Concessionario che ha utilizzato la struttura.
6. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico del concessionario, che si rapporterà per i lavori necessari col Servizio Tecnico-Amm.Vo Patrimonio-Concessioni della Provincia. Nel caso in cui l'impianto sia utilizzato da più concessionari e non sia stato possibile individuare il responsabile del danneggiamento, i costi di riparazione saranno ripartiti tra tutti i concessionari in proporzioni alle ore a loro assegnate.
7. A tal fine gli utenti sono tenuti a stipulare adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi provinciali.
8. La pulizia delle palestre dovrà essere garantita dal concessionario che, all'atto della domanda di concessione, dovrà indicare il nominativo addetto.
9. Le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del concessionario negli appositi spazi così da lasciare la palestra in perfetto ordine e nella configurazione necessaria allo svolgimento delle lezioni la mattina successiva.
10. È a carico di ciascun concessionario l'individuazione della persona che, durante l'attività in palestra, è referente per i comportamenti da adottare per la sicurezza antincendio, per la gestione delle emergenze e del primo soccorso;
11. All'interno delle palestre e degli spogliatoi è tassativamente vietato:
 - accedere senza apposite scarpe ginniche, pulite e dalla suola in gomma;
 - installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio;
 - lasciare materiale di ingombro;
 - spegnere o manipolare l'impianto di riscaldamento;
 - far entrare persone estranee al gruppo autorizzato;
 - fumare.
12. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari della Provincia e della Scuola per i controlli che ritengano di effettuare. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.
13. E' fatto divieto di subconcedere ad altra società l'uso della palestra;
14. Qualora siano previste riprese radio televisive di una manifestazione, i richiedenti sono tenuti ad metterne a conoscenza la Provincia di Avellino; in ogni caso, le riprese devono essere espressamente autorizzate.
15. In tutte le palestre sportive provinciali è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non autorizzate preventivamente. I cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico e dovranno essere di materiale non contundente e, comunque, tali da non essere divelti ed usati come armi improprie.

L'inosservanza di anche soltanto una delle condizioni di corretto utilizzo dettate dal presente articolo costituisce motivo di decadenza della concessione da parte della Provincia, senza che il concessionario possa pretendere diritti di sorta, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni arrecati ai locali e alle attrezzature ricevuti in uso.

Nel caso in cui un impianto sia oggetto di più richieste sarà individuata un'associazione capofila da nominare referente unico nei rapporti con la Provincia e a cui le altre associazioni dovranno rivolgersi per la gestione

della struttura. La società sportiva referente ha l'obbligo di custodia della struttura per tutto il perdurare delle concessioni. La stessa risponde di eventuali danni alla struttura e alle sue attrezzature non derivanti dal normale deterioramento, se e in quanto causati da comportamenti omissivi, inadeguati o pericolosi, posti in essere dai propri associati o dalle altre associazioni/società autorizzate ad accedere nell'impianto. La Referente avrà diritto ad uno sconto del 15% sul canone di utilizzo che sarà posto a carico degli altri concessionari. In caso di più richiedenti si seguiranno, per la scelta della Capofila, i criteri individuati dall'art. 10.

Art. 6 Manutenzione ordinaria e straordinaria

1. I Concessionari sono tenuti in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, con l'espressa avvertenza che per l'esecuzione dei necessari lavori sollevano la Provincia di Avellino da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone;
2. In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori suddetti, i Concessionari dovranno chiedere l'autorizzazione, almeno 10 giorni prima, al Servizio Tecnico-Amm.Vo Patrimonio-Concessioni della Provincia di Avellino, all'indirizzo di posta certificata info@pec.provincia.avellino.it;
3. Nessuna degli impianti ed attrezzature concessi dalla Provincia ai Concessionari potranno da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. Le eventuali sostituzioni conseguenti all'uso o alla gestione saranno oggetto di accordi presi volta per volta.
4. E' fatto esplicito divieto ai Concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concesse senza il consenso scritto della Provincia

Art. 7 Concessioni

1. Le concessioni rilasciate dalla Provincia di Avellino possono essere di due tipi:
 - a) In uso annuale
 - b) In uso temporaneo
2. La programmazione delle concessioni annuali è prioritaria rispetto all'emissione delle concessioni temporanee.
3. Il periodo dell'anno oggetto di concessione, normalmente corrispondente con l'anno scolastico, comprende in ogni caso la durata delle attività agonistiche delle principali Federazioni degli sport di palestra.

Art. 8 Procedura per la concessione in uso annuale delle palestre di proprietà della Provincia

1. La procedura per richiedere l'uso delle palestre scolastiche provinciali viene svolta nel rispetto e in attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, mediante la pubblicazione di un avviso sul proprio sito istituzionale entro il mese di maggio di ogni anno.
2. L'avviso deve contenere:
 - a. l'elenco delle palestre annessi agli istituti scolastici di pertinenza provinciale con indicazione del canone d'uso e la funzione (palestre per allenamenti e gare, palestre per gare, palestre per allenamenti, palestre per manifestazioni);
 - b. i termini e le modalità di presentazione delle domande;
 - c. la modulistica per la presentazione della domanda;
 - d. criteri per l'assegnazione.
3. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa.
4. Le domande presentate dopo il termine indicato saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.
5. Il Servizio Tecnico-Amm.Vo Patrimonio-Concessioni della Provincia, acquisito il nulla osta del Consiglio di Istituto, formalizza la concessione richiesta e invita il concessionario al ritiro della medesima e delle chiavi della palestra, nonché al versamento anticipato del canone di utilizzo. Ciò costituisce titolo di accesso alle palestre senza la necessità di ulteriori e separati provvedimenti.

Art. 9 Domande e relativa documentazione

1. I soggetti individuati all'art. 3 presentano domanda di utilizzo della palestra alla Provincia e per conoscenza all'Istituzione scolastica a cui la stessa è assegnata entro il termine di scadenza del bando.
2. Le domande devono contenere dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, oltre all'indicazione della palestra alla quale si fa riferimento:
 - a) dati anagrafici e recapito del richiedente, natura e ragione sociale dell'associazione o ente rappresentato, sede legale, con indirizzo completo, Comune e codice di avviamento postale, partita IVA o codice fiscale;
 - b) attività che si intende svolgere, giorni ed orari d'uso, numero di iscritti all'associazione sportiva nell'anno precedente;
 - c) n. iscrizione all'albo Naz.le C.O.N.I o all'albo Regionale Campania; indicazione dell'affiliazione ad un EPS o federazione CONI riconosciuto a livello nazionale;
 - d) indicazione degli istruttori sportivi e dei titoli da loro posseduti con esplicito riferimento alle seguenti qualifiche: diplomati ISEF, laureati o laureandi in scienze motorie di 1° e 2° grado, Maestro dello Sport, tecnico delle F.S.N. o degli Enti di Promozione Sportiva, diplomato di Accademia. Le suddette qualifiche dovranno essere riferite alle attività che si intendono svolgere;
 - e) indicazione delle strutture sportive (sia private che pubbliche) utilizzate dall' associazione;
 - f) possesso dei requisiti di moralità ed idoneità richiesti dalla vigente normativa per concludere un contratto con la pubblica amministrazione;
3. Alle domande vanno allegati:
 - a) copia dello statuto redatto secondo le normative vigenti, unitamente all'atto di nomina del legale rappresentante, che attestino le finalità dell'associazione e l'assenza di lucro dell'attività del soggetto richiedente e l'adeguamento alla disciplina antidoping (da presentare solo il primo anno se non viene modificato);
 - b) documentazione rilasciata dal competente organo di federazione per l'attività federale effettuata, nella stagione precedente alla domanda;
 - c) autocertificazione relativa al numero degli iscritti alla società sportiva durante l'anno precedente;
4. Saranno inammissibili le domande presentate da associazioni sportive non in regola con i pagamenti per l'utilizzo delle palestre provinciali negli anni precedenti.
5. La Provincia istruisce la formalizzazione della convenzione d'uso annuale. Le domande pervenute oltre i termini potranno essere valutate successivamente e compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture.

Art. 10 Criteri di priorità per le assegnazioni

1. In caso di pluralità di richieste per la medesima palestra nella stessa fascia oraria, la Provincia, garantendo un'equa ripartizione d'uso, assegna gli spazi orari con precedenza alle società/associazioni che:
 - a) svolgono attività maggiormente coerenti al tipo di palestra richiesta;
 - b) svolgeranno campionati delle discipline di riferimento;
 - c) società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
 - d) società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
 - e) hanno maggiore anzianità ininterrotta di affiliazione a FSN/EPS/DSA/CIP;
 - f) società che praticano in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani.
2. In fase di valutazione delle richieste per la medesima fascia oraria potrà essere avviata, anche a mezzo di audizioni, un'attività di confronto e concertazione con le associazioni sportive interessate per definire il calendario.

Art. 11 Procedura per la concessione in uso temporaneo delle palestre di proprietà della Provincia (Gare di campionato, partite e altre manifestazioni di pubblico spettacolo)

1. La concessione delle palestre dotate dei requisiti di legge per manifestazioni di pubblico spettacolo, gare di campionato, partite, ecc. si colloca di norma il sabato, la domenica o altra giornata festiva.

2. Le associazioni/società sportive che intendono utilizzare le palestre per le gare di campionato devono farne richiesta nella domanda d'uso annuale o in domanda autonoma scritta alla Provincia entro il 1° ottobre di ciascun anno con l'indicazione precisa di date, orari e di ogni altra informazione necessaria per il rilascio della autorizzazione.
3. Le associazioni/società sportive che intendono utilizzare le palestre temporaneamente devono farne domanda almeno 30 giorni naturali, consecutivi e continui prima della data di svolgimento o di inizio delle attività.
4. L'utilizzo delle palestre provinciali per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo è subordinato al pagamento del canone d'uso.
5. Nel caso di sovrapposizioni orarie si terrà conto dell'entità complessiva delle richieste presentate da ciascuna associazione /società sportiva e di quelle accolte.
6. In fase di valutazione delle richieste per la medesima fascia oraria potrà essere avviata, anche a mezzo di audizioni, un'attività di confronto e concertazione con le associazioni sportive interessate per definire il calendario.
7. Eventuali variazioni in corso d'anno al calendario autorizzato, per esigenze di campionato, andranno preventivamente comunicate alla Provincia.
8. Le partite di campionato hanno la priorità rispetto alle partite amichevoli o di allenamento e alle altre manifestazioni, tranne se organizzate direttamente dalla Provincia o dall'Istituto Scolastico.
9. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non esistenti nell'impianto, i Concessionari dovranno provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie. Queste ultime operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile e immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. Laddove dalle operazioni di montaggio e smontaggio derivino danni alle strutture fisse e mobili degli impianti sportivi essi saranno posti ad esclusivo carico dei Concessionari medesimi.
10. Le società, Enti od Organizzazioni che avessero la necessità di utilizzare le palestre nei periodi di chiusura della scuola, e comunque in modo saltuario o al di fuori della prenotazione annuale, devono farne richiesta preventiva e motivata alla Provincia di Avellino con un preavviso di almeno 30 giorni, la quale, nel caso ricorrano le condizioni, rilascerà apposita autorizzazione.

Art. 12 Canone di utilizzo

1. Per l'uso degli impianti sportivi provinciali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di un canone, determinato e aggiornato, di norma, ogni tre anni sulla base dell'istruttoria svolta dagli uffici in funzione di:
 - dei consumi,
 - della superficie,
 - della ubicazione territoriale della palestra,
 - dell'omologazione da parte del CONI e/o federazione di riferimento,
 - dei servizi e attrezzature disponibili,
2. Il canone può essere:
 - orario (ad es. per gli allenamenti);
 - a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
3. Il canone è differenziato in base al tipo di impianto. Le strutture sono suddivise in due macro categorie sulla base delle insindacabili determinazioni dell'ufficio Patrimonio: Premium e Standard
4. Il regolare versamento delle quote della stagione precedente rappresenta la condizione necessaria per ottenere la concessione nelle stagioni successive.
5. Il mancato pagamento del canone suddetto è causa di decadenza immediata della concessione in uso.

Art. 13 Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle quote per l'uso degli impianti sportivi, avverrà attraverso Pago PA:
 - nel caso di concessioni temporanee prima del rilascio della concessione;
 - nel caso di concessione annuale le modalità di pagamento saranno stabilite di volta in volta nella convenzione.

2. Qualora, per cause imprevedibili non attribuibili alla responsabilità del concessionario e/o per disposizione della Provincia o dell'Istituzione scolastica, non vengano utilizzate le ore concesse, il concessionario ha facoltà di richiedere la prenotazione di altrettante ore in diverso periodo, salva la disponibilità degli impianti.
3. Qualora l'interruzione superi i 15 gg, il Concessionario ha la facoltà di richiedere il rimborso del canone, purché la comunicazione dell'impedimento all'utilizzo venga comunicata a mezzo pec entro e non oltre il mese successivo dal verificarsi.
4. Il Concessionario è tenuto a pagare il canone anche in caso di mancato utilizzo per proprie scelte o necessità.
5. Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti nel presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
6. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di un'apposita cauzione da parte dei richiedenti.

Art. 14 Verifiche e ispezioni

1. La Provincia per assicurarsi che la gestione delle palestre avvenga nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, provvede ad effettuare in qualsiasi momento verifiche o ispezioni utilizzando personale proprio o delegato.
2. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di ogni diritto che possa alla Provincia competere, i concessionari ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, sono tenuti ad ottemperare, immediatamente, agli ordini che venissero impartiti dai funzionari preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà della Provincia.

Art. 15 Decadenza dalla concessione d'uso delle palestre

1. La concessione si intende decaduta in caso di accertato inadempimento agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e dall'atto di concessione ai quali non sia stato ottemperato entro dieci (10) giorni dalla diffida della Provincia e, in particolare, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
 - a. violazione delle disposizioni di cui all'art.6 "Condizioni di utilizzo e oneri del concessionario", e dell'art. 13 "Canone di utilizzo"
 - b. cessione a terzi degli spazi avuti in concessione;
 - c. inosservanza degli orari assegnati.
2. In caso di decadenza è precluso al concessionario l'uso della palestra, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno da parte della Provincia; il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.

Art. 16 Revoca della concessione

1. La concessione d'uso delle palestre potrà essere revocata per motivi di interesse pubblico, discrezionalmente valutati o per cause di forza maggiore, senza che nulla possa essere preteso o eccepito dal concessionario, fatta salva la restituzione dei canoni già versati per il periodo di mancato utilizzo.

Art. 17 Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario ha la facoltà di rinunciare all'uso della palestra per straordinarie ragioni sopravvenute, con un preavviso di almeno 30 giorni. In questo caso non sarà tenuto al pagamento delle ore non godute.

Art. 18 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le norme statutarie della Provincia di Avellino e sostituisce il precedente regolamento n127 del 27.09.2018.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine all'uso e alla gestione di locali e impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.